



COMUNE DI MONTELPARO

Provincia di Fermo

UFFICIO POLIZIA LOCALE

Ordinanza n. 101 del 27.07.2017

Prot. n. 307

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE ED ANALCOLICHE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, dalle ore 18,00 del 29 luglio 2017 alle ore 06, 00 del 30 luglio 2017, e dalle ore 18,00 del 30 luglio alle ore 06,00 del 31 luglio 2017,

IL SINDACO

Vista la richiesta di autorizzazione, pervenuta al Protocollo Generale dell' Ente, con la quale il Sig. DEL GOBBO GIANLUCA in qualità di Presidente dell'Associazione Giovanile di Volontariato "Il Chiostro" chiede l'occupazione temporanea di suolo pubblico, per Piazza Cavour e Largo Marconi e delle limitazioni alla circolazione veicolare in occasione dello svolgimento della manifestazione denominata VIMANTE "Festival della Passerina e Spumante";

RILEVATA la necessità per motivi di sicurezza ed in previsione della numerosa partecipazione di persone alla manifestazione ;

RITENUTO di dover provvedere con urgenza ad eliminare gli inconvenienti che costituiscono pericolo per la sicurezza delle persone;

DATO ATTO che ai suddetti inconvenienti si può porre rimedio esclusivamente vietando **dalle ore 18,00 del 29 luglio 2017 alle ore 06, 00 del 30 luglio 2017 e dalle ore 18,00 del 30 luglio alle ore 06,00 del 31 luglio 2017** su tutto il territorio comunale la vendita per asporto di bevande contenute in confezioni di vetro e lattine da parte dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali su aree private o pubbliche e dei laboratori artigianali, di bevande alcoliche ed analcoliche ed il consumo delle suddette bevande contenute in recipienti di vetro e lattine al di fuori dei locali e delle aree dei pubblici esercizi o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico;

RITENUTO che occorre temperare l'esigenza di sicurezza dei cittadini con i legittimi interessi imprenditoriali degli esercenti commerciali;

VISTO il Testo Unico leggi di pubblica sicurezza approvato con RD 18.06.1931, n.773 con particolare riferimento all'art.9;

VISTO l'art.54, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, così come modificato dall'art.6 del D.L. 23 maggio 2008, n.92, convertito in Legge 24 luglio 2008, n.125, che attribuisce al sindaco, quale ufficiale di governo, il potere di adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza;

VISTO l'art.7- bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze;

VISTE le osservazioni della Prefettura di Fermo pervenute al Protocollo Generale dell' Ente con nota Prot. n.2382 del 12.06.2017 e nota Prot.n. 2873 del 14.07.2017 ;

ORDINA per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici nei pubblici esercizi, già previsto e punito dall'art.689 del Codice Penale;



COMUNE DI MONTELPARO

Provincia di Fermo

UFFICIO POLIZIA LOCALE

ORDINA

per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, il divieto di vendita su tutto il territorio comunale, per asporto di bevande contenute in confezioni di vetro e lattine, da parte dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali su aree private o pubbliche e dei laboratori artigianali, di bevande alcoliche ed analcoliche **dalle ore 18,00 del 29 luglio 2017 alle ore 06,00 del 30 luglio 2017, e dalle ore 18,00 del 30 luglio alle ore 06,00 del 31 luglio 2017;**

E' vietato il consumo delle suddette bevande contenute in recipienti di vetro e lattine al di fuori dei locali e delle aree dei pubblici esercizi o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico, **dalle ore 18,00 del 29 luglio 2017 alle ore 06,00 del 30 luglio 2017, e dalle ore 18,00 del 30 luglio alle ore 06,00 del 31 luglio 2017;**

AVVERTE

La cittadinanza della presente ordinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on line. I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e tutte le altre Forze dell'Ordine, sono incaricati di assicurare l'esatta osservanza del presente provvedimento.

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art.7 bis del D. Lgs. 267/2000, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici nei pubblici esercizi, già previsto e punito dall'art.689 del Codice Penale;

La Polizia Locale sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza con riserva al Sig. Prefetto di Fermo di impartire le competenti disposizioni per l'eventuale concorso nell'esecuzione di Corpi della Polizia di Stato (art.54, 4 c. D.Lgs.267/2000).

Che avverso il presente provvedimento avverso il presente provvedimento è proponibile il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
MARINO SCREPANTI

